



Comune di Lama Mocogno Provincia di Modena

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER GLI ANNI 2022

Lama Mocogno, 28/10/2022

Sono presenti presso La sede del Comune di lama Mocogno:

Per la delegazione di parte pubblica

Dott. ssa ANTONIONI Annalisa Vice Segretario

BONONI Maurizia Responsabile Settore Amministrativo- servizio personale, del Comune di Lama Mocogno componente con funzioni di Presidente

GUALANDI Katuscia Responsabile Settore Economico Finanziario del Comune di Lama Mocogno componente

CIRELLI Massimiliano Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Lama Mocogno

Per la delegazione sindacale

Rappresentate CGIL FP Enti Locali MUCCI Silvia

Rappresentante CISL TORRICELLI Sabrina

BENEVENTI Mauro Rsu Cisl

SAETTI Alessandra Rsu Cgil

MATTIOLI Marco RSU Cgil

La delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Lama Mocogno e la delegazione trattante di parte sindacale

Mattioli Marco *Benev. Mauro* *Antonioni Annalisa* *Bononi Maurizia* *Gualandi Katuscia* *Cirelli Massimiliano*

Antonioni Annalisa

Bononi Maurizia

Mattioli Marco

Premesso:

- In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;
- il CCNL ha previsto innovazioni, sia nella disciplina del rapporto di lavoro del personale non dirigente, in merito allo stanziamento delle risorse decentrate destinate alla contrattazione integrativa dall'anno 2018, che al relativo utilizzo, con l'introduzione di nuovi istituti retributivi accessori e la modifica e/o integrazione di disposizioni già inserite nei CCNL stipulati fino al 2010;
- i nuovi istituti hanno trovato applicazione con recepimento e regolamentazione normativa ed economica a livello decentrato con le contrattazioni decentrate dal 2018 al 2021 con richiamo ai contratti precedenti per gli istituti per i quali era confermabile la precedente disciplina;

- che in data 4 Agosto 2022 è stata siglata l'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021.

- che per il contratto manca la sottoscrizione definitiva ma comunque l'ipotesi di CCNL 2019-2021 all'art. 79, comma 7, prevede comunque che la nuova disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate si applichi dall'anno 2023. Dal 1° gennaio saranno disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate dalle nuove disposizioni.

RICHIAMATI

- I C.C.N.L. vigenti ed in particolare le discipline oggetto di contrattazione;

CONVENGONO

- 1)-Di sottoscrivere il seguente Contratto Collettivo Integrativo relativo ai criteri di utilizzazione del Fondo per il Trattamento Accessorio **2022**;
- 2)-Il presente contratto decentrato integrativo, di cui la premessa e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale, **riguarda l'anno 2022**, si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Lama Mocogno con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per il tempo determinato per gli istituti compatibili, a tempo pieno e/o part-time, inquadrato nelle categorie A, B, C e D.
- 3)-Il Fondo è costituito come da Allegato A) alla Relazione Tecnico finanziaria del Responsabile del Settore Amministrativo, approvata con Determina del responsabile del Settore n. 168 in data 25/10/2022. La Relazione e la Tabella A contenute la costituzione ed utilizzo viene allegata al presente contratto. La Giunta in sede di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva ha approvato il mantenimento dell'1,2% sul MS 97 (art. 67, c 4 CCNL 22/05/2018) sulle risorse variabili del Fondo.
- 4)- si conferma per la disciplina degli istituti contrattuali quanto contenuto nel precedente contratto decentrato siglato in data 29/12/2021 relativo alla contrattazione 2020 e 2021 di cui all'art. 4 e dei precedenti contratti per quanto compatibili;




C. C. N. L. B M

5) Progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria.

Per l'anno 2022 si prevede la somma di € 2500 quale stanziamento per le progressioni orizzontali ritenuta idonea ad assicurare il passaggio del 50% del personale avente diritto.

Il seguente contratto collettivo decentrato integrativo definito dalla Delegazione Trattante è stato inviato all'Organo di revisione contabile, ai sensi per gli effetti dell'art. 8, comma 6, del CCNL 21.5.2018, per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di Bilancio che ha espresso parere favorevole con verbale n. 21 del 26/10/2022 e successivamente è stato approvato dalla Giunta del Comune di Lama Mocogno con Deliberazione n. 87 del 27/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, per l'autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto, con la conferma del mantenimento dell'incremento dell'1,2% sul Monte Salari 97 sulla parte variabile del Fondo.

Per la delegazione di parte pubblica

Dott.ssa ANTONIONI Annalisa Vice segretario




BONONI Maurizia componente con funzioni di Presidente



GUALANDI Katuscia componente



CIRELLI Massimiliano componente



Per la delegazione sindacale

MUCCI Silvia

Rappresentate CGIL FP Enti Locali



TORRICELLI Sabrina

Rappresentante CISL



BENEVENTI Mauro Rsu Cisl



SAETTI Alessandra Rsu Cgil



MATTIOLI Marco Rsu Cgil





COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)
SETTORE "AMMINISTRATIVO"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' – FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2022.

PREMESSO che:

- il D.l.g.s. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge delega 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cosiddetta "Riforma Brunetta", ha introdotto profonde modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale, di valorizzazione del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare;
- il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 36 in data 30/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui all'art. 42, comma 2, lett.a), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in adeguamento ai principi del D.lgs 27 Ottobre 2009, n. 150;
- con Deliberazione della G.C. n. 29 in data 19/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adeguato ai sensi del D.lgs 27 Ottobre 2009, n. 150;

Sulla base del citato Decreto ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti adottando metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi.

Gli obiettivi sono programmati su base annuale e pluriennale e definiti all'inizio dell'esercizio dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso gli strumenti di pianificazione e programmazione economico finanziaria: Programma di mandato, Bilancio di Previsione, Programma triennale e annuale dei lavori pubblici, Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione.

Le amministrazioni pubbliche sviluppano in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio il ciclo di gestione della performance.

Pertanto gli obiettivi assegnati ai titolari di posizioni organizzative e i relativi indicatori sono individuati annualmente nel DUP (Documento Unico di Programmazione) e del PEG (Piano Esecutivo di Gestione):

mm *1* *Pres. B.M.* *Abbi* *A* *J*

4 of 20

Il Piano della Performance del Comune di Lama Mocogno è costituito da: **Documento Unico di Programmazione e Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi Annuale.**

Gli atti di programmazione dell'Ente DUP 2022-2024 e il PEG 2022-24 coincidono pertanto con il Piano della Performance individuando rispettivamente gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi.

CONSIDERATO che con deliberazione della G.C. n. 7 in data 4/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" redatto dal Nucleo di Valutazione Associato della Unione dei Comuni del Frignano, sulla base del quale sarà valutata la performance organizzativa dei dipendenti per la quota Del Fondo Risorse Decentrate (o trattamento accessorio) ad essa destinata, con decorrenza anno 2020.

Ciò premesso:

Il Responsabile del Settore Amministrativo, ai fini della corretta certificazione dei costi da parte del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis. Dlgs 165/2001 e per consentire la valutazione di merito da parte della Giunta Comunale, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato 2022, ai sensi dell'art. 4 del CNL 1/04/99, redige la presente relazione.

Premessa sullo storico della costituzione dei Fondi dal 2010.

Evidenziato che

La costituzione annuale del Fondo per il Trattamento Accessorio è stata effettuata in questi anni dal 1999 in poi a seguito della Revisione del Sistema di Classificazione del Personale del Comparto delle "Regioni ed Autonomie Locali" dal 31 marzo 1999 e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999 relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del personale del Comparto "Regioni - Autonomie Locali" nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22 gennaio 2004 relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003; seguono per le implementazioni contrattuali i CCNL 9/05/2006 per il biennio economico 2004 - 2005, il CCNL 11/04/2008 per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007; il CCNL 31/07/2009 per il biennio economico 2008 - 2009, tenuto conto altresì delle limitazioni legislative per le misure di contenimento della dinamica retributiva del pubblico impiego e il blocco della contrattazione (D.L. 112/07 convertito in L. 133/08 e D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 e Leggi Finanziarie).

L'art. 31 del CCNL 22/01/2004 aveva stabilito una nuova disciplina di costituzione del Fondo per il trattamento accessorio suddividendolo in due categorie: risorse stabili e risorse variabili e ne stabilisce le relative fonti di finanziamento.

Risorse stabili: art. 31, c.1, sono le risorse aventi il carattere della certezza, stabilità e continuità determinate secondo la previgente disciplina contrattuale definite in un unico importo che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Risorse variabili: art. 31, c.2, risorse aventi il carattere della eventualità e variabilità, vengono determinate con riferimento a specifica disciplina che rimanda agli istituti della previgente disciplina contrattuale e possono essere confermate e aumentate dagli Enti di anno in anno a condizione che vengano confermate e realizzati obiettivi e condizioni che ne hanno determinato l'implementazione.

Le risorse stabili vengono destinate al finanziamento degli istituti stabili (progressioni orizzontali, indennità di comparto, indennità di responsabilità, turno, rischio, reperibilità, disagio etc.) e se disponibili possono finanziare gli istituti variabili del salario accessorio (incentivi produttività).

Le risorse variabili possono essere utilizzate solo per incentivi di produttività.

B
7/8/2022
Cant

Cant

B.M. ²

Q

Ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31/04/99 le retribuzioni di posizione e risultato degli incaricati di Area di Posizione Organizzativa rimangono a carico del Bilancio e quindi non sono comprese nel Fondo per "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" di cui all'art. 15 del CCNL 1/04/1999 (ora artt.li 67 e 68 del CCNL 21/05/2008).

A sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni si è provveduto a calcolare il Fondo per il Trattamento Accessorio **fino al 2014** come di seguito indicato, rispettando il limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, come prorogato fino al 31 dicembre 2014 (art. 1, comma 1, lett. a del D.P.R. 122/2013) e successivamente modificato dal comma 456, art. 1 L. 14/2013 – legge di stabilità 2014.

Si ritiene necessario dare conto nella presente relazione di:

Storico della costituzione Fondi per il trattamento accessorio dal 2010 :

A) TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2010: € 84.171,03

B) TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2011: € 82.534,39 (variazione percentuale 95% 2010 applicata pro-rata temporis in relazione alla data di cessazione del personale in ragione che per il periodo in servizio aveva diritto al trattamento accessorio)

C) TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2012: € 74.348,27

(variazione percentuale 88,33% rispetto 2010, tenuto conto riduzione importo art. 33, c. 4, lett.a CCNL 22/01/2004).*

*NOTA: dal Fondo 2012 il Finanziamento indennità comparto (ART. 33, C. 4 LETT. a CCNL 22/01/2004) costo € 1600,00 non viene portata in aumento della parte stabile e non viene considerata nel costo annuo per indennità di comparto (in quanto a carico de Bilancio dell'Ente).

D) TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2013: € 71.5643,32

(variazione percentuale 86,67% rispetto 2010)

E) TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2014: € 66.937,54

(variazione percentuale 81,66% rispetto 2010)

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2015.

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 122/2010 e le successive modifiche ed integrazioni:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Sulla base della norma sopracitata si è provveduto a calcolare il Fondo per il **Trattamento Accessorio 2015**, come di seguito :

a) le risorse destinate al trattamento accessorio vengono decurtate in modo permanente di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del D.L. 78/2010 fino al 2014 per complessivi **€15.033,48** che viene effettuata in rapporto percentuale sulla parte stabile e variabile.

b) le risorse accantonate per RIA cessati anno per anno nel periodo 2010 – 2014 vengono aggiunte al Fondo nei seguenti importi:

Personale cessato 2011 RIA = Quota annua €924,69

3
ann
Cassini B.M. J
Pard

Handwritten signature on the right margin.

Personale cessato 2012 RIA = Quota annua €1.237,73
Personale cessato 2013 nessuno
Personale cessato 2014 RIA = Quota annua € 493,22

Ai sensi della Circolare RGS n. 20/2015 le quote di RIA che si applicano al Fondo 2015 sono decurtate delle percentuali di riduzione per anno di riferimento (art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2015) e pertanto nei seguenti importi:

Anno 2011 RIA € 493,69 = variazione percentuale 95% € 878,45
Anno 2012 RIA € 1237,73 = variazione percentuale 88,33% € 1.093,28
Anno 2014 RIA € 493,22 = variazione percentuale 81,66% € 402,66

Totale riduzione € 281,25, riduzione permanente da applicare alla parte stabile da aggiungere alla riduzione di cui alla precedente lett.a)

Totale incremento RIA al netto delle riduzioni € 2374,39.

TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2015 € 68.636,15

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016

Stante il venire meno del blocco dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, sono state programmate nel 2015 progressioni orizzontali nella misura massima di € 3500,00.

VISTO l'art. 1, c 236 della L. 208/2015:

"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, *comma 2*, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Nel corso del 2016 non si sono verificate cessazioni;

Il numero delle unità di personale al 31/12/2016 è di n. 22 comprese le Posizioni Organizzative in n. di 3.

Il fondo per il trattamento accessorio 2016 è stato pertanto costituito in € 68.663,15.

(la differenza in aumento di € 27 rispetto al Fondo 2015 così come costituito con la Determinazione n. 253/2015 deriva dalla approvazione delle progressioni orizzontali 2015 e quindi dal differenziale degli aumenti contrattuali a carico del Bilancio, che comunque deve essere applicato al Fondo 2015).

COSTITUZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2017

Visto il Dlgs 75/2017 che all'art. 23, comma 1 e 2, dispone:

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, *comma 2* del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, *comma 2*, del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'*articolo 1, comma 236*, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208* è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive

alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Il fondo per il trattamento accessorio 2017 è stato pertanto costituito in € 68.663,15.

(non è più prevista la riduzione per le cessazioni di personale per l'abrogazione art. 1, comma 236 L. 208/2015, fermo restando che nel 2016 non si sono verificate), la dotazione al 31/12/2017 è n. 22 unità.

Il limite suddetto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del Dlgs 75/2017, viene applicato anche al trattamento accessorio delle Posizioni Organizzative, a carico del Bilancio comunale per gli enti senza la dirigenza e viene rispettato, fatto salvo il conferimento di incarichi derivanti da convenzioni tra Enti per cui gli aumenti derivanti dai medesimi vengono ripartiti tra i Comuni di riferimento nell'ambito delle convenzioni approvate. Il limite della spesa del 2016 verrà virtualmente aumentato in relazione ai rimborsi di altri Enti (nel caso Unione dei Comuni del Frignano per l'incarico in convenzione relativo alla Centrale Unica di Committenza e per l'incarico in convenzione con il Comune di Palagano) per la certificazione del Conto annuale.

*A decorrere dalla approvazione del Dlgs 50/2016 e s.m. gli incentivi di cui all'art. 113 del medesimo Dlgs sono stati ricompresi nel Fondo per il Trattamento Accessorio e nel limite per la sua quantificazione di cui al richiamato art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017.

**Successivamente è intervenuta modifica legislativa per cui gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.*

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018


CONSIDERATO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018;


CHE la costituzione del Fondo risorse decentrate non trova più le sue regole fondamentali nell'art. 31 del Ccnl del 22 gennaio 2004, bensì nell'art. 67 del predetto contratto;

CHE il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in risorse stabili (che rappresentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità " e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro) e risorse variabili (che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo);

DATO ATTO che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali, che saranno oggetto di conferma della Giunta Comunale all'atto della autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato;

RILEVATO che l'art. 67 del CCNL Funzioni Locali anno 2016/2018 in merito alla costituzione delle risorse decentrate stabili prevede:


mm

 B.M.





-al comma 1:

- che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate " è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004;

-che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli Enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

- al comma 2:

- che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

-lett. a) di un importo, su base annua, pari a 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 a valere sull'anno 2019;

-lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla stessa data;

-lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità, l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

Considerato:

- Che il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017;
- Che l'art. 23 del Dlgs n. 75 del 25/05/2017 al comma 2, ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Che la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 in merito agli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) afferma: " *In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b) , le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di Finanza Pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti*";
- Che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Puglia, con la deliberazione n. 99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge e da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 67, comma

7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all'art. 23 comma 2 del Dlgs 75/2017 e che la questione di massima, è stata rimessa da parte della Sezione regionale della Lombardia (Deliberazione 25/07/2018 n. 221), alla Sezione delle Autonomie;

- Che le Sezioni riunite della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale nell'esprimere parere favorevole all'ipotesi del Contratto in esame, hanno dato "atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifica errata corrige all'ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri , in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ", senza formulare sul punto alcuna osservazione critica;

Che il Fondo 2018 è costituito come da Tabella allegata al contratto decentrato siglato in data 15/10/2019 come segue:

TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2018 € 68.970,08

Voci non soggette a limite art. 67, comma 2 , lett. b) € 1114,30

(LIMITE COMPLESSIVO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016 € 68.663,15)

DATO ATTO per il Fondo 2018 che:

- Le progressioni orizzontali concordate con il CCNL 2017 fino ad un massimo di € 3000,00, sono state approvate il 22/12/2018 e quindi hanno avuto decorrenza dal 01/01/2018 e sono state portate, nell'importo ivi definito, in decurtazione fissa dal Fondo 2018 nel contratto decentrato 2018 firmato il 15/10/2019.
(Dipartimento della Funzione Pubblica nota n. 7259 del 5/02/2014 e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. prot. 83583 del 27/10/2014 e nota prot. 49781 del 24/03/2017 e da ultimo confermato con l'art 68 Lett J del CCNL 21/05/2018

Il limite suddetto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del Dlgs 75/2017, viene applicato anche al trattamento accessorio delle Posizioni Organizzative, a carico del Bilancio comunale per gli enti senza la dirigenza e viene rispettato, fatto salvo il conferimento di incarichi derivanti da convenzioni tra Enti per cui gli aumenti derivanti dai medesimi vengono ripartiti tra i Comuni di riferimento nell'ambito delle convenzioni approvate. Il limite della spesa del 2016 verrà virtualmente aumentato in relazione ai rimborsi di altri Enti (nel caso Unione dei Comuni del Frignano per l'incarico in convenzione relativo alla Centrale Unica di Committenza e per l'incarico in convenzione con il Comune di Palagano) per la certificazione del Conto annuale.



FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019.

Il Fondo risorse decentrate anno 2019 è stato costituito sulla base di quanto disposto dall'art. 67 del CCNL 2016/2018 come da Tabella A allegata alla relazione Tecnico Finanziaria, la preintesa di contratto decentrato è in corso di approvazione;

Il Fondo è stato così costituito.

Parte Stabile:

- l'importo, su base annua, pari a 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 a valere sull'anno 2019 ammonta a € 1831 (e non è soggetto a limite, dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 22/05/2018);

7
mm  B.M. Galari 

- Il valore delle RIA (retribuzione individuale di anzianità) e degli assegni ad personam di cui all'art. 4, comma 2 del CCNL 05/10/2001 del personale cessato nel 2017 e 2018 è pari a € 1555,58 (due unità); (*si applica al 2019 stante la possibilità di rispetto del limite 2016*);
- Che l'importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi sono pari a € 1114,30 (e non sono soggetti a limite);

Parte variabile:

- proposta la conferma delle risorse di cui all'art. 15 c. 2 e 4 del CCNL 1/4/99 pari al 1,2% Monte Salari 97 per € 7846,53 (risorse destinate al raggiungimento e/o mantenimento di obiettivi di produttività e qualità), sussistendo la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente, fatti salvi i limiti di legge.
- si integrano le risorse variabili ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 2016/2018 degli importi una tantum corrispondenti alla frazione RIA del personale cessato per la parte relativa alle mensilità successive alla cessazione per € 279,73 per una unità cessata il 1/07/2019 (*si applica al 2019 stante la possibilità di rispetto del limite 2016*);.

TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2019 € 71.389,52

Voci non soggette a limite art. 67, comma 2 , lett. a e b) € 2945,30

Fondo soggetto a limite 2016 € 68.444,22

LIMITE COMPLESSIVO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016 € 68.663,15

Fondo 2019 = rispetto del limite 2016.

Il limite suddetto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del Dlgs 75/2017, viene applicato anche al trattamento accessorio delle Posizioni Organizzative, a carico del Bilancio comunale per gli enti senza la dirigenza e viene rispettato, fatto salvo il conferimento di incarichi derivanti da convenzioni tra Enti per cui gli aumenti derivanti dai medesimi vengono ripartiti tra i Comuni di riferimento nell'ambito delle convenzioni approvate. Il limite della spesa del 2016 è stato virtualmente aumentato in relazione ai rimborsi di altri Enti.

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2020

VISTO il richiamato art. 23, comma 2, del Dlgs n. 75 del 25/05/2017;

Il Fondo risorse decentrate **anno 2020** è stato costituito sulla base di quanto disposto dall'art. 67 del CCNL 2016/2018 come da Tabella A allegata alla presente relazione Tecnico Finanziaria.

Il Fondo è stato così costituito.

Parte Stabile:

Sono stati confermati i seguenti incrementi già applicati al Fondo 2019:

- l'importo, su base annua, pari a 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 a valere sull'anno 2019

ammonta a € 1831 (e non è soggetto a limite, dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 22/05/2018);

- l'importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi sono pari a € 1114,30 (e non sono soggetti a limite);

Sono stati ricalcolati i seguenti incrementi:

-Il valore delle RIA (retribuzione individuale di anzianità) e degli assegni ad personam di cui all'art. 4, comma 2 del CCNL 05/10/2001 (personale cessato dal 2017 al 31/12/2019 è pari a € 2826,72 (quattro unità); (applicato al 2020 stante la possibilità di rispetto del limite 2016);

Parte variabile:

- è stata proposta la conferma delle risorse di cui all'art. 15 c. 2 e 4 del CCNL 1/4/99 pari al 1,2% Monte Salari 97 per € 7846,53 (risorse destinate al raggiungimento e/o mantenimento di obiettivi di produttività e qualità), sussistendo la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente, fatti salvi i limiti di legge;

TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2020 € 72.380,93

Voci non soggette a limite art. 67, comma 2 , lett. a e b) € 2945,30

Fondo soggetto a limite 2016 € 69.435,30

LIMITE COMPLESSIVO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016 € 68.663,15

Fondo 2020 = rispetto del limite 2016.



RIDUZIONE FONDO PER RISPETTO LIMITE 2016 (- 772,15 sulle risorse stabili)

TOTALE FONDO € 71.608,78

Il limite della spesa 2016 , ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, viene applicato anche al trattamento accessorio delle Posizioni Organizzative, a carico del Bilancio comunale per gli enti senza la dirigenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11-bis, comma 2, D.L. 135/2018 convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019; tale norma afferma che "Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'art. 1 L. 27/12/2006, n. 296, per i Comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'art. 23, comma 2, Dlgs 25 maggio 2017, n. 75 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 ss. del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al comparto funzioni locali-Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alle entrate in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli Enti ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguiti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario". (vedi in merito anche deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 210/2019).

Preso atto che:

- con Deliberazione della G.C. n. 39/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Sistema per il conferimento e la revoca degli incarichi dell'area delle posizioni organizzative, la

mm  B.M.A. 

graduazione e il riconoscimento della retribuzione di posizione, ai sensi degli artt.li 13, 14 e 15 del CCNL 21/05/2018;

-con Deliberazione della G.C. n. 103/2019 è stata confermata la struttura organizzativa del Comune di Lama Mocogno ed approvata la graduazione delle posizioni organizzative in applicazione al CCNL del comparto funzioni Locali del 21/05/2018;

Il limite della spesa del 2016 come soprariportato, è stato rispettato e virtualmente aumentato in relazione ai rimborsi di altri Enti (nel caso Unione dei Comuni del Frignano per l'incarico in convenzione relativo alla Centrale Unica di Committenza) e per l'incremento ex art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018 convertito in L. 12/19 ai fini della certificazione del Conto annuale, come segue:

Limite indennità di posizione e risultato anno 2016: € 38.812,50

Spesa 2020 per indennità PO e risultato € 42.000

Rimborsi altri Enti (Unione) € 1875,00

Utilizzo capacità assunzionale per incrementi € 1312,50

Limite virtuale 2016 € 42.000

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 115 del 24/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2020-2021-2022, che evidenzia la sussistenza di capacità assunzionale residua dopo la previsione di spesa per la copertura dei posti ivi previsti; tale decurtazione non pregiudica la capacità assunzionale a quel momento certificata (resti quinquennio precedente), in quanto la nuova normativa (D.L. 34 del 30/04/2019 convertito in L. 58/2019 e Decreto attuativo del 17/03/2020 in vigore dal 27/04/2020) ha introdotto una nuova disciplina per il calcolo della capacità assunzionale degli Enti.

RILEVATO che il sopracitato decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla GU il 27/04/2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019 e s.m.i. , inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite del trattamento accessorio del personale di cui al richiamato art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dalla applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

CONSIDERATO che, come da verbale della Conferenza Stato -Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata è stata oggetto di apposita circolare interpretativa in data 31.05.2020, la quale ha chiarito che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2), ossia il 20/04/2020 e che viene fatto salvo il limite iniziale del trattamento accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018, quindi il limite iniziale non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 del citato D.L. 34/2019;

EVIDENZIATO alla luce della normativa soprarichiamata comparando il personale in servizio al 31/12/2018 con quello 2020 (comprensivo delle assunzioni previste nel Piano Triennale 2020-21-22 non soggette al nuovo regime assunzionale) non è stato necessario effettuare nessuna decurtazione e/o incremento.

COSTITUZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021

VISTO il richiamato art. 23, comma 2, del Dlgs n. 75 del 25/05/2017;

Il Fondo trattamento accessorio 2021 è stato costituito nei medesimi importi del 2020, nel 2020 non si sono verificate cessazioni; nella comparazione personale in servizio al 31/12/2018 al 31/12/2021 il personale è diminuito per cessazioni di due unità nel corso del 2021 per le quali sono state avviate le procedure per la copertura dei posti, non sono state effettuate quindi variazioni al Fondo, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Sono stati confermati i seguenti incrementi già applicati al Fondo 2020:

- l'importo, su base annua, pari a 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 a valere dall'anno 2019 ammonta a € 1831 (*e non è soggetto a limite, dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 22/05/2018*);
- l'importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi sono pari a € 1114,30 (*e non sono soggetti a limite*);

-Il valore delle RIA (retribuzione individuale di anzianità) e degli assegni ad personam di cui all'art. 4, comma 2 del CCNL 05/10/2001 (personale cessato dal 2017 al 31/12/2019) è pari a € 2826,72 (quattro unità); (*applicato al 2021 stante la possibilità di rispetto del limite 2016*);

Parte variabile:

- è stata proposta la conferma delle risorse di cui all'art. 15 c. 2 e 4 del CCNL 1/4/99 pari al 1,2% Monte Salari 97 per € 7846,53 (risorse destinate al raggiungimento e/o mantenimento di obiettivi di produttività e qualità), sussistendo la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente, fatti salvi i limiti di legge;
- **TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021 € 72.380,93**
Voci non soggette a limite art. 67, comma 2, lett. a e b) € 2945,30
Fondo soggetto a limite 2016 € 69.435,30
- **LIMITE COMPLESSIVO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016 € 68.663,15**
Fondo 2021 = rispetto del limite 2016.
- **RIDUZIONE FONDO PER RISPETTO LIMITE 2016 (- 772,15 sulle risorse stabili)**
TOTALE FONDO € 71.608,78

Limite di spesa per retribuzione Posizioni Organizzative

Preso atto che

- con Deliberazione della G.C. n. 39/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Sistema per il conferimento e la revoca degli incarichi dell'area delle posizioni organizzative, la graduazione e il riconoscimento della retribuzione di posizione, ai sensi degli artt.li 13, 14 e 15 del CCNL 21/05/2018;

mm



B.M. 









-con Deliberazione della G.C. n. 103/2019 è stata confermata la struttura organizzativa del Comune di Lama Mocogno ed approvata la graduazione delle posizioni organizzative in applicazione al CCNL del comparto funzioni Locali del 21/05/2018;

Il limite della spesa del 2016 come soprariportato, viene rispettato e verrà virtualmente aumentato (ai fini della certificazione del conto annuale)in relazione ai rimborsi di altri Enti (nel caso Unione dei Comuni del Frignano per l'incarico in convenzione relativo alla Centrale Unica di Committenza) e per l'incremento ex art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018 convertito in L. 12/19, non computabile ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, per il quale sussiste la disponibilità di spesa, come segue:

Limite indennità di posizione e risultato anno 2016: € 38.812,50

Spesa 2021 per indennità PO e risultato € 42.000

Rimborsi altri Enti (Unione) € 1875,00

Utilizzo capacità assunzionale residua (GC. 115/2019), per incrementi € 1312,50

Limite virtuale 2016 € 42.000

COSTITUZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2022

CONSIDERATO che in data 4 Agosto 2022 è stata siglata l'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021.

CHE per il contratto manca la sottoscrizione definitiva ma comunque l'ipotesi di CCNL 2019-2021 all'art. 79 , comma 7, prevede comunque che la nuova disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate si applichi dall'anno 2023. Dal 1° gennaio saranno disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate dalle nuove disposizioni.

VISTO il richiamato art. 23, comma 2, del Dlgs n. 75 del 25/05/2017;

Il Fondo trattamento accessorio 2022 viene costituito nei medesimi importi del 2021, nella comparazione personale in servizio al 31/12/2018 al 31/12/2022 si dà atto che non devono essere effettuate variazioni al Fondo, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Sono stati confermati i seguenti incrementi già applicati al Fondo 2020:

- l'importo, su base annua, pari a 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 a valere dall'anno 2019 ammonta a € 1831 (e non è soggetto a limite, dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 22/05/2018);
- l'importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi sono pari a € 1114,30 (e non sono soggetti a limite);

-Il valore delle RIA (retribuzione individuale di anzianità) e degli assegni ad personam di cui all'art. 4, comma 2 del CCNL 05/10/2001 (personale cessato dal 2017 al 31/12/2019)è pari a € 2826,72 (quattro unità); (applicato al 2022 stante la possibilità di rispetto del limite 2016); (per il personale cessato in corso del 2022,n. 2, beneficiario di RIA la relativa quota annua

Handwritten signatures and initials: "S", "B.M. muu", and a large stylized signature.

Handwritten signature: "Q"

sarà applicata al 2023 sempre nel rispetto del limite di legge);

Parte variabile:

- viene proposta la conferma delle risorse di cui all'art. 15 c. 2 e 4 del CCNL 1/4/99 pari al 1,2% Monte Salari 97 per € 7846,53 (risorse destinate al raggiungimento e/o mantenimento di obiettivi di produttività e qualità), sussistendo la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente, fatti salvi i limiti di legge;

- **TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2022 € 72.380,93**
Voci non soggette a limite art. 67, comma 2, lett. a e b) € 2945,30
- **Fondo soggetto a limite 2016 € 69.435,63**

- **LIMITE COMPLESSIVO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016 € 68.663,15**
- **Fondo 2022 = rispetto del limite 2016.**

- **RIDUZIONE FONDO PER RISPETTO LIMITE 2016 (- 772,48 sulle risorse stabili)**
- **TOTALE FONDO € 71.608,45**

Limite di spesa per retribuzione Posizioni Organizzative

Preso atto che

- con Deliberazione della G.C. n. 39/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Sistema per il conferimento e la revoca degli incarichi dell'area delle posizioni organizzative, la graduazione e il riconoscimento della retribuzione di posizione, ai sensi degli artt.li 13, 14 e 15 del CCNL 21/05/2018;

-con Deliberazione della G.C. n. 103/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata confermata la struttura organizzativa del Comune di Lama Mocogno ed approvata la graduazione delle posizioni organizzative in applicazione al CCNL del comparto funzioni Locali del 21/05/2018; la graduazione delle PO è stata modificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82/2021 esecutiva ai sensi di legge.

Il limite della spesa del 2016 come soprariportato, viene rispettato e verrà virtualmente aumentato (ai fini della certificazione del conto annuale)in relazione ai rimborsi di altri Enti (nel caso Unione dei Comuni del Frignano per l'incarico in convenzione relativo alla Centrale Unica di Committenza) e per l'incremento ex art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018 convertito in L. 12/19, non computabile ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, per il quale sussiste la disponibilità di spesa, come segue:

Limite indennità di posizione e risultato anno 2016: € 38.812,50

Spesa 2021 per indennità PO e risultato € 42.000

Rimborsi altri Enti (Unione) € 1875,00

Utilizzo capacità assunzionale residua (GC. 115/2019), per incrementi € 1312,50

Limite virtuale 2016 € 42.000

CONSIDERATO che:

Al fondo si intendono aggiunte:

- Le somme destinate al pagamento dell'Ex LED che verranno poi riportate sul Fondo dell'anno successivo a seguito delle cessazioni del personale beneficiario; (al 31/12/2022 le ultime

M.M.

[Signature]

BM J=

[Signature]

[Handwritten notes]

[Handwritten notes]

due figure in servizio beneficiarie dell'Ex LED risultano cessate e verrà detratto pro quota il costo dalle progressioni orizzontali);

- Risorse destinate ad incentivazione specifiche disposizioni di legge;
- L'indennità di comparto del personale assunto su posti istituiti dopo il 22/01/2004 rimane a carico del Bilancio dell'Ente, come la quota per indennità di comparto art. 33, comma 4, lett.a CCNL 22/01/2004).

CHE:

- le risorse relative alle progressioni orizzontali, ex LED e indennità di comparto che si rendono disponibili con le cessazioni del personale sono riportate nella disponibilità del fondo risorse stabili;
 - ai dipendenti viene effettuato mensilmente (o periodicamente in corso d'anno) il pagamento delle seguenti voci contrattuali:
 - Progressioni orizzontali acquisite;
 - Indennità di comparto;
 - Indennità di rischio;
 - Reperibilità;
 - Verrà effettuata, al momento della liquidazione dei compensi, la trattenuta di malattia di cui all'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 e s. m. e le economie costituiscono economie di bilancio;
 - Gli istituti relativi alle condizioni di lavoro : rischio, reperibilità, maneggio valori, disagio vengono liquidati agli aventi diritto individuati con atto del Responsabile del Settore competente, in base alla presenza in servizio del dipendente con i criteri e per gli importi definiti nel contratto decentrato ai sensi dell'art. 70 bis e seguenti del CCNL 21/05/2018;
 - Per le indennità di responsabilità il contratto decentrato prevede i criteri di attribuzione dei compensi sulla base della pesatura approvata dall'Ente;
 - La quota per PEO viene stabilita in sede di contrattazione decentrata ed attribuita sulla base dei criteri di cui al nuovo "Regolamento per la disciplina dell'attribuzione della progressione economica orizzontale";
 - la "produttività individuale", per la quota che rimane disponibile, dopo l'assegnazione delle risorse per gli istituti di cui sopra, verrà erogata sulla base del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, salvo deroghe;
 - si dà atto che l'importo complessivo del fondo è al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione comunale;
- Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.*

L'UTILIZZO DEL FONDO 2022 ai sensi dell'art. 68 del CCNL 21/05/2018. VIENE PROPOSTO, IN VIA PROVVISORIA, COME DA TABELLA A) ALLEGATA, IN ATTESA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.



DATO ATTO che:

- sono rispettati i vincoli della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e comma 557-quater della medesima Legge introdotto dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L.90/2014 convertito in L. 144/2014 e s.m. nonché il rispetto dei vincoli di Bilancio;
- è stato richiesto il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 40 bis, c. 1, del Dlgs 165/2001 e del Responsabile del Settore "Economico Finanziario" per l'attestazione della allocazione delle risorse necessarie al finanziamento del Fondo che sono previste nel Bilancio dell'esercizio finanziario in corso, ai capitoli di competenza.

-La proposta di mantenimento dell'incremento 1,2% è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 87 del 27/10/2022 di l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato.

Lama Mocogno li 28/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
"AMMINISTRATIVO"
BONONI Maurizia



B.M.

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Prov. di Modena)

TABELLA A

**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA-
TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2022.**

RISORSE STABILI	2022
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67 CCNL 22/05/2018)	€ 73.795,39
QUOTA 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (Art. 67, c. 2, lett. A) CCNL 22/05/2018) – a valere nel Fondo dell'anno 2019 non soggetto al limite, dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 22/05/2018)	€ 1831,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART. 67, COMMA 2 LETT. B) CCNL 22/05/2018) non soggetto al limite, dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 22/05/2018)	€ 1114,30
RIA ED ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO al 31/12/2018 (calcolo unità cessate dal 2017 al 31/12/2019, n. 4) art. 67 comma 2 2,lett. C CCNL 22/05/2018) se sussiste rispetto limite 2016. *	€ 2826,72
(A DEDURRE) DECURTAZIONE CONSOLIDATA DAL 2015 (art. 9, c. 2 bis D.L. 78/2010 - comma 456 art. 1 L. 147/2013)	€ 13.078,48
TOTALE FONDO 2022	€ 66.488,93

*2020 e 2021 :nessuna cessazione con Ria ed assegni ad personam

** per il 2022 la Ria e quota ex Led di personale cessato sarà riportata per intero sul 2023 fermo restando i limiti di legge.

PARTE VARIABILE	2022
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO nel 2022*	0
INTEGRAZIONE 1,2 % art. 67 c. 4 CCNL 22/05/2018 -art. 15, c.2, CCNL 1/04/99	€ 7847,00
(A DEDEURRE) DECURTAZIONE CONSOLIDATA DAL 2015 (art. 9, c. 2 bis D.L. 78/2010 - comma 456 art. 1 L. 147/2013)	€ 1955,00
TOTALE FONDO 2022	€ 5892,00

TOTALE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2022 € 72.380,93

Voci non soggette a limite art. 67, comma 2 , lett. a e b) € 2945,30

Fondo soggetto a limite 2016 € 69.435,63

LIMITE COMPLESSIVO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016 € 68.663,15

Fondo 2022 = rispetto del limite 2016.

RIDUZIONE FONDO PER RISPETTO LIMITE 2016 (- 772,48 sulle risorse stabili)

TOTALE FONDO € 71.608,45

Risorse stabili € 65.716,45

Risorse variabili € 5.892,00

UTILIZZO DELLE RISORSE € 71.608,45

ISTITUTO	NATURA DELLE RISORSE	IMPORTO
Progressioni Orizzontali COSTO fino al 31/12/2022 (dedotto il costo per EX LED personale in servizio fino alle cessazioni).	Stabili	€ 26.322,85
NUOVE PROGRESSIONI	Stabili	€ 2.500,00
Indennità di comparto (al netto di € 727,02 per quota art. 33, 4 comma lett. a CCNL 22/01/2004 a carico Bilancio	Stabili	€ 6.928,56
Indennità di rischio	Stabili	€ 3.253,00
Indennità per particolari responsabilità, e maneggio valori	Stabili	€ 6.150,00
Indennità per attività disagiate	Stabili	€ 2.802,00
Indennità di reperibilità	Stabili	€ 4.888,00
Totale utilizzo risorse stabili		€ 52.844,41
Produttività	Stabili e variabili	€ 18.764,04

Handwritten signatures and initials on the left margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Lama Mocogno li 28/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
BONONI Maurizio



un
B.M.

